Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 agosto 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **378.**

Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:

« Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975 ».

Art. 2.

Nei termini di cui al precedente articolo 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 20 della medesima legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — COPPO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **379**.

Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente disciplina delle agevolazioni in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **380**.

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, già elevata a lire 80 miliardi con la legge 6 marzo 1958, n. 183, è ulteriormente elevata a lire 120 miliardi per l'acquisto di aree, edifici, impianti e macchinari, per la nuova costruzione di edifici, per il miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici esistenti e per il riammodernamento e potenziamento delle attrezzature, degli impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'Amministrazione predetta è facoltizzata ad assumere impegni fino al limite sopraindicato di lire 120 miliardi.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa di lire 40 miliardi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare dall'anno 1973, per un importo non superiore a lire 6 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Art. 3.

Le norme della legge 18 aprile 1950, n. 245, non modificate dagli articoli precedenti, si applicano anche per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. **381**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio dalle provincie di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2.

Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle provincie in materia di espropriazione per pubblica utilità.

In caso di delega alle provincie di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le provincie stesse procederanno alle

espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza.

Art. 3.

Sono esercitate dalle provincie le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle provincie nelle materie di cui al presente decreto.

In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonchè la situazione del patrimonio.

Art. 4.

La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata.

L'efficacia del provvedimento di sclassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto provinciale con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale, atto che dovrà essere emanato entro il termine di sei mesi.

I provvedimenti di classificazione previsti dal primo comma e rispettivamente quelli di sclassificazione congiunti all'atto provinciale di cui al secondo comma, comportano il trasferimento delle strade e costituiscono titolo per la relativa intavolazione.

Art. 5.

In relazione al trasferimento alle provincie autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le provincie stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento. Resta ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Le provincie di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le eventuali variazioni relative alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, sono disposte su richiesta dei competenti organi dello Stato. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per i fini di cui all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 6.

Copia dei provvedimenti definitivi adottati dalla provincia in merito all'utilizzazione delle acque viene notificata ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Gli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici comunicano alla provincia interessata copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della provincia e copia dei decreti e disciplinari che modificano gli atti originali nonchè copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori nel territorio medesimo o delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio degli impianti.

Copia delle domande di concessione, di proroga di concessione, di rinuncia alla concessione e di modifica del decreto o del disciplinare di concessione, nonchè delle domande o atti di istruttoria relativi al subingresso nella titolarità della concessione, riguardanti grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici alla provincia interessata, la quale può presentare le proprie osservazioni ed opposizioni a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Deve essere del pari trasmessa alla provincia interessata copia delle domande per autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori presentate dal richiedente la concessione; in tal caso la provincia è tenuta ad esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di trenta giorni.

Alla visita di istruttoria sulle domande per concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono essere invitati i rappresentanti delle provincie.

Art. 7.

Sono considerate di prima e seconda categoria le opere idrauliche che riguardano il demanio idrico riservato allo Stato dall'art. 8, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Tutte le altre opere idrauliche sono di competenza delle provincie nell'ambito del rispettivo territorio. Tuttavia all'esercizio delle opere di grande regolazione delle piene che venissero realizzate sul demanio idrico delle provincie, queste provvederanno secondo direttive dello Stato sulla base di apposita disciplina stabilita d'intesa con la provincia interessata.

Il piano di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza è predisposto d'intesa tra lo Stato e ciascuna provincia entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1974. Le previsioni contenute nel piano hanno valore di indicazioni di massima in ordine alle opere da realizzare nel successivo esercizio finanziario, ferma restando in ogni caso la facoltà di eseguire opere non comprese nel piano nei casi di urgente necessità. Nella predisposizione del piano sarà tenuto conto, ove sia stato approvato, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.

Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale.

Il progetto adottato dal comitato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il piano è deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale interessata.

Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.

Art. 9.

Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il rinnovo l'onere di farne domanda nei termini previsti dalle norme in vigore.

Sino alla data indicata nel comma precedente le province potranno, per far fronte ad esigenze urgenti di rifornimento idrico degli abitati, rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti.

Qualora il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche non sia divenuto esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le province potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto anche per usi diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora ciò sia richiesto da esigenze essenziali dell'economia locale. Per le grandi derivazioni, qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedano, lo Stato e la provincia possono rilasciare le relative concessioni previa reciproca intesa.

Le autorizzazioni e le variazioni di cui al secondo e terzo comma potranno essere convertite in concessioni dopo l'entrata in vigore del piano generale di cui all'articolo precedente, semprechè non risultino in contrasto con il piano medesimo.

Anche prima dell'approvazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche le provincie possono provvedere al riconoscimento dei diritti di derivazione ed al rilascio di autorizzazioni provvisorie all'esercizio di relative varianti non sostanziali.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle provincie di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11 ed i piani e programmi da esse previsti.

Dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Gli effetti degli atti di vincolo delle riserve idriche adottate ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, cessano di prodursi dalla data indicata al comma precedente, salvo che nel piano generale sia diversamente disposto.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sulle domande di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche anche a seguito di scadenza, decadenza o rinuncia di concessioni in atto nonchè sulle domande di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori presentate nelle provincie di Trento e di Bolzano in concorrenza dall'E.N.E.L. e dagli enti locali, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e di intesa con la provincia territorialmente interessata, sentito anche il Ministro per le finanze per quanto concerne il subingresso nella titolarità di concessioni esistenti.

Art. 12.

L'energia ceduta in base al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alle imprese distributrici non è computata ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Art. 13.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle provincie di Trento e di Bolzano l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377.

Art. 14.

Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.

Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo spettano rispettivamente alle provincie di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, fer-

ma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Art. 15.

Copia delle domande per esonero del canone demaniale di cui all'art. 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le grandi derivazioni deve essere trasmessa alla provincia interessata. L'esonero parziale o totale del canone viene accordato previa intesa con la provincia interessata.

Art. 16.

E' delegato alle provincie di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici:

1) funzioni in materia di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui agli articoli 107 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche;

2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

Art. 17.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 18.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 19.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alle strade statali;

b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;

c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico:

e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.

Art. 20.

Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.

Art. 21.

I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.

I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con deliberazione della giunta provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino approvati con legge ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

Art. 22.

Con l'entrata in vigore del presente decreto la legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni: Curon, Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di Vizze, Campo Trens, Selva Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo, Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto.

Nel predetto territorio, con l'entrata in vigore della legge provinciale che approva il piano territoriale di coordinamento o con l'entrata in vigore dei piani urbanistici comunali approvati dalla giunta provinciale previo parere favorevole, nei limiti di competenza, espresso entro termine stabilito con legge provinciale e comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante regionale dell'autorità militare, i lavori stradali, salvo quanto disposto dal comma successivo, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma quarto dell'art. 3 della legge 1° giugno 1931, n. 886, previsti dai piani stessi, non sono più sottoposti all'autorizzazione dell'autorità militare.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il suo parere entro 90 giorni.

Qualora tale autorità non si pronunci entro i termini indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Art. 23.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitù militari, alle commissioni tecniche previste dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggregati, in relazione al disposto degli articoli 5, ultimo comma, e 6, quarto comma, del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, rappresentanti rispettivamente della regione Trentino-Alto Adige o delle provincie di Trento e di Bolzano, qualora la sfera di attività interessata ai sensi delle citate disposizioni competa ai predetti enti, ovvero siano interessate zone di demanio pubblico degli enti medesimi.

Art. 24.

Ferma la competenza delle provincie in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi dell'art. 8, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è riservata allo Stato la costruzione di alloggi per propri dipendenti la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio.

Art. 25.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 26.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 30, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle provincie, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle provincie stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 25, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 27.

Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione è trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle provincie, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle provincie entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attività ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle provincie, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle provincie.

Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle provincie, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle provincie stesse.

Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorché trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o i dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo.

Art. 28.

Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubblici delle provincie di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia inerenti alle attribuzioni ad essi demandate.

L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente.

Art. 29.

Il trasferimento alle provincie degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento. Al fine di assicurare la più conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle provincie immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilità di mantenere in proprietà dello Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle provincie, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia.

Art. 30.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle provincie nelle materie di cui al presente decreto.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle provincie ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.

Art. 31.

Il servizio idrografico, già svolto dagli uffici dipendenti dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici, è disimpegnato — nell'ambito del rispettivo territorio — dalle provincie di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato.

Art. 32.

Gli organismi aventi sede presso gli uffici del genio civile di Trento e di Bolzano, la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle provincie ai sensi del presente decreto, continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Gli organismi aventi sede presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento cessano di svolgere le funzioni non attinenti ai settori che rimangono di competenza statale ai sensi dell'art. 19.

E' fatto salvo quanto disposto con leggi regionali e provinciali istitutive di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 33.

Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle provincie e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.

Art. 34.

Alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo si provvederà d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le provincie, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita.

Art. 35.

Gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide sulle competenze della regione e delle provincie né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle provincie, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.

Art. 36.

Alla disciplina dell'utilizzo coordinato dei mezzi di intervento dello Stato, della provincia e degli enti locali si provvede mediante programmi di protezione civile approvati dal commissario del Governo e dal presidente della giunta provinciale, il quale deve previamente sentire il presidente della giunta regionale.

Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, relative al comitato regionale per la protezione civile, non trovano applicazione nella regione Trentino-Alto Adige.

Art. 37.

I Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, i commissari del Governo, la regione e le provincie si scambiano ogni notizia, informazione o documentazione utile ai fini di evitare o ridurre i possibili danni derivanti da calamità naturali o catastrofi.

Art. 38.

I titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — TANASSI — COLOMBO — ANDREOTTI — LAURICELLA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ribocort B/12 », categoria sciroppo, della ditta Aristochimica S.p.a., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 4437/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1968, con il quale venne registrata al n. 20493, la categoria sciroppo della specialità medicinale denominata «Ribocort B/12», a nome della ditta Aristochimica S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), viale Leonardo da Vinci, 146, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo della specialità medicinale denominata «Ribocort B/12», nella confezione flacone da g 100, registrata al n. 20493/A, in data 27 dicembre 1968, a nome della ditta Aristochimica S.p.a. di Trezzano sul Naviglio (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6616)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodolecitina » nelle preparazioni fiale di 1°, 2° e 3° grado, della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, ceduta alla ditta Laboratorio Farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 4451/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 23 gennaio 1958, con i quali la specialità medicinale denominata « Jodolecitina » venne registrata ai numeri 13457, 13457/1 e 13457/2, rispettivamente per le preparazioni fiale di 1°, 2° e 3° grado, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14243, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b-1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodolecitina », nelle preparazioni fiale di 1°, 2° e 3° grado, registrata ai numeri 13457, 13457/1 e 13457/2 in data 23 gennaio 1958, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9,

ceduta con atto privato del 29 novembre 1969, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b-1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., attuale proprietaria del prodotto in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6609)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Prenaton », nella confezione da 15 confetti, della ditta Crinos S.p.a., in Villaguardia. (Decreto di revoca n. 4448/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 giugno 1963 nonchè il comunicato in data 26 luglio 1965 con i quali venne registrata al n. 15927 la specialità medicinale denominata « Prenaton », confetti, a nome della ditta Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a., con sede in Villaguardia (Como), viale Stazione, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Prenaton » nella confezione da 15 confetti, registrata al n. 15927 in data 26 giugno 1963 e 26 luglio 1965, a nome della ditta Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a. di Villaguardia (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6617)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, in Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, con effetto dal 22 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7051)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud di Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), con effetto dal 22 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «La Malvitana», in Malvito

Con decreto ministeriale 19 luglio 1974, i poteri conferiti al dott. Franco Folino, commissario governativo della società cooperativa «La Malvitana» in Malvito (Cosenza), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1974.

(6822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Cannara (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.454.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3277/M)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.057.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3278/M)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.180.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3279/M)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.469.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3280/M)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.565.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3281/M)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.620.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3282/M)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.756.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3283/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.911.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3284/M)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.762.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3285/M)

Autorizzazione al comune di Porto Azzurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Porto Azzurro (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3286/M)

Autorizzazione al comune di Sustinente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Sustinente (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.766.949, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3287/M)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Collepardo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.222.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3288/M)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 763.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3289/M)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.043.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3290/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.021.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3291/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.632.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3292/M)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54 358.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3293/M)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.467.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3294/M)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.465.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3295/M)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.852.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3296/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.438.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3297/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.769.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3298/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.116.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3299/M)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.960.333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3300/M)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.869.554, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3301/M)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26 812.156, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3302/M)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Nemoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.808.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3303/M)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.705.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3304/M)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.086.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305/M)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.967.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 22 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	658,10	658,50	657,80	658,10	657,50	658,10	658 —	658,10	658,50	658,50
Dollaro canadese	672,50	672,50	672 —	672,50	671 —	672,50	672,65	672,50	672,50	672,50
Franco svizzero	219,29	219,29	219,30	219,29	219,30	219,30	219,30	219,29	219,29	219,29
Corona danese	108,35	108,35	108,39	109,35	108,10	108,30	108,325	109,35	108,35	108,35
Corona norvegese	118,95	118,95	119 —	118,95	119 —	118,90	118,90	118,95	118,95	118,95
Corona svedese	147,69	147,69	147,75	147,69	147,50	147,68	147,83	147,69	147,69	147,69
Fiorino olandese	244,69	244,69	244,80	244,69	244,75	244,70	244,80	244,69	244,69	244,69
Franco belga	16,8675	16,8675	16,87	16,8675	16,87	16,85	16,86	16,8675	16,86	16,86
Franco francese	136,71	136,71	136,60	136,71	136,40	136,70	136,63	136,71	136,71	136,70
Lira sterlina	1523,40	1523,40	1524,25	1523,40	1523 —	1523,40	1521 —	1523,40	1523,40	1523,40
Marco germanico	249,17	249,17	249 —	249,17	249,30	249,15	249,07	249,17	249,17	249,17
Scellino austriaco	35,195	35,195	35,26	35,195	35,10	35,20	35,20	35,195	35,19	35,19
Escudo portoghese	25,65	25,65	25,80	25,65	25,70	25,65	25,67	25,65	25,65	25,65
Peseta spagnola	11,467	11,467	11,46	11,467	11,45	11,47	11,48	11,467	11,46	11,46
Yen giapponese	2,1690	2,169	2,17	2,1690	2,16	2,16	2,17	2,1690	2,16	2,16

Media dei titoli del 22 agosto 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,750
» 5 % (Ricostruzione)	84,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,225
» 5 % (Città di Trieste)	83,525
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,250
» 5,50 % » » 1968-83	82,900
» 5,50 % » » 1969-84	88,400
» 6 % » » 1970-85	90 —
» 6 % » » 1971-86	89,625
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,400
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,05
Dollaro canadese	672,575
Franco svizzero	219,295
Corona danese	108,337
Corona norvegese	118,925
Corona svedese	147,76
Fiorino olandese	244,745
Franco belga	16,864
Franco francese	136,67
Lira sterlina	1522,20
Marco germanico	249,12
Scellino austriaco	35,197
Escudo portoghese	25,66
Peseta spagnola	11,473
Yen giapponese	2,169

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 386, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 25 maggio 1971 dalla prof.ssa Basile Modica Maria Bianca, avverso alla decisione n. 37159/37369/37487 del 24 novembre 1970, emessa dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Palermo, che dichiarava improponibile il gravame gerarchico dalla stessa insegnante elevato avverso l'incarico di insegnamento di applicazioni tecniche conferitole presso la scuola media di Ustica per l'anno scolastico 1970-71.

(6971)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 385, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 17 ottobre 1968 dalla prof.ssa Vullo Margherita, avverso la decisione ministeriale n. 6654 del 13 maggio 1967, in base alla quale è stato rigettato il ricorso gerarchico contro il recupero di L. 876.550 effettuato nei confronti dell'interessata dal preside della scuola media « G. Carducci » di Gela su disposizione del provveditore agli studi di Caltanissetta.

(6954)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 387, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 giugno 1969 dai professori Ippolito Sebastiano e Rizzo Sebastiano, avverso la decisione n. 29514 del 20 dicembre 1968, con la quale la commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Siracusa, ha accolto il ricorso gerarchico proposto dalla prof.ssa Monaco Angela nata Turco circa l'incarico di matematica ed osservazioni scientifiche conferito ai predetti professori per l'anno scolastico 1968-69.

(6955)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 391, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 18 settembre 1970 dalla sig.ra Rubini Cafagna Vittoria, avverso la punizione disciplinare inflittale dal presidente della scuola media « G. Carducci » di Ruvo di Puglia (riduzione di un quinto dello stipendio per un mese).

(6956)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 393, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'11 giugno 1971 dal sig. Stecchi Leone, avverso la ministeriale n. 7903/10C del 21 novembre 1970, con la quale è stata respinta la domanda del predetto intesa ad ottenere il riconoscimento di alcuni benefici di cui alle leggi 5 giugno 1951, n. 376; 17 aprile 1957, n. 270 e regio decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1221 e regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

(6957)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 375, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 16 maggio 1970 dalla prof.ssa Suvieri Eva in Brachelente, avverso il provvedimento ministeriale n. 15742 dell'8 ottobre 1969, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto il ricorso gerarchico circa il mancato trasferimento dell'interessata, per l'anno scolastico 1968-69, alla scuola media « G. Pascoli » di Perugia.

(6958)

Con decreto dei Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 382, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 settembre 1970 dalla prof.ssa Samaritani Arveda Nella, avverso il decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 6888, circa la mancata corresponsione del trattamento economico con decorrenza 1° ottobre 1969.

(6972)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 28 gennaio 1974 al 28 febbraio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 99/74, n. 247/74 e n. 388/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Dall'1-2-1974 al 15-2-1974	Dal 16-2-1974 al 28-2-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:			
		A aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:			
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	9.035,28	8.935,60	8.807,44
	04.01-115	b. altri	7.611,28	7.511,60	7.383,44
		II. altri:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-210 04.01-251	1. inferiore o uguale a 4 % . .	7.611,28	7.511,60	7.383,44

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Dall'1-2-1974 al 15-2-1974	Dal 16-2-1974 al 28-2-1974
04.01 (*segue*)	04.01-255	2. superiore a 4%	9.782,88	9.654,72	9.562,16
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-310 04.01-351	1. inferiore o uguale a 4%	6.899,28	6.799,60	6.671,44
	04.01-355	2. superiore a 4%	9.070,88	8.942,72	8.850,16
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	23.730,96	23.474,64	23.795,04
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	50.196,00	49.647,76	50.331,28
	04.01-805	III. superiore a 45%	77.579,52	76.732,24	77.786,00
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
		A. senza aggiunta di zuccheri:			
	04.02-110	I. siero di latte	2.413,68	2.413,68	2.413,68
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	17.444,00	16.732,00	14.596,00
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	48.807,60	46.956,40	46.956,40
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	50.231,60	48.380,40	48.380,40
	04.02-275	4. superiore a 29%	60.555,60	58.967,84	58.640,32
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	13.172,00	12.460,00	10.324,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	44.535,60	42.684,40	42.684,40
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	45.959,60	44.108,40	44.108,40
	04.02-375	4. superiore a 29%	56.283,60	54,695,84	54.368,32
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	11.377,76	11.377,76	11.377,76
	04.02-430	2. altri	15.357,84	15.357,84	15.357,84
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	50.196,00	49.647,76	50.331,28
	04.02-475	2. superiore a 45%	77.579,52	76.732,24	77.786,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Dall'1-2-1974 al 15-2-1974	Dal 16-2-1974 al 28-2-1974
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):			
	04.02-501	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11%	20.648,00	20.648,00	20.648,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	23.496,00	23.496,00	23.496,00
	04.02-505	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18%	25.632,00	25.632,00	25.632,00
	04.02-507	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24%	27.056,00	27.056,00	27.056,00
		b. altri (*c*):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5% . .	131,72 per kg (*i*)	124,60 per kg (*i*)	103,24 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	445,36 per kg (*i*)	426,84 per kg (*i*)	426,84 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27%	562,84 per kg (*i*)	546,96 per kg (*i*)	543,68 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5%	131,72 per kg (*l*)	124,60 per kg (*l*)	103,24 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	445,36 per kg (*l*)	426,84 per kg (*l*)	426,84 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27% . . .	562,84 per kg (*l*)	546,96 per kg (*l*)	543,68 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	21.466,80	21.466,80	21.466,80
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):			
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45% .	501,96 per kg (*l*)	496,48 per kg (*l*)	503,31 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45% . .	775,80 per kg (*l*)	767,32 per kg (*l*)	777,86 per kg (*l*)
04.03		Burro:			
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%	91.271,28	90.274,48	91.513,36
	04.03-900	B. altro	111.349,68	110.132,16	111.648,72
04.04		Formaggi e latticini:			
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):			
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:			
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 U.C. ed inferiore a 171,68 U.C.	10.680,00	10.680,00	10.680,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 U.C. . . .	76.212,48 (*m*)	72.773,52 (*m*)	71.235,60 (*m*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Dall'1-2-1974 al 15-2-1974	Dal 16-2-1974 al 28-2-1974
04.04 (segue)		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:			
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 171,68 U.C. e inferiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto	10.680,00	10.680,00	10.680,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto	76.212,48 (*m*)	72.773,52 (*m*)	71.235,60 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 219,68 U.C. per 100 kg di peso netto	76.212,48 (*m*)	72.773,52 (*m*)	71.235,60 (*m*)
	04.04-190	II. altri	76.212,48	72.773,52	71.235,60
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	60.263,68 (*n*)	57.785,92 (*n*)	60.861,76 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	35.948,88	35.948,88	37.486,80
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	21.360,00	21.360,00	21.360,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	22.072,00	22.072,00	22.072,00
	04.04-403	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	24.920,00	24.920,00	24.920,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48%	62.876,72	60.491,52	59.508,96
	04.04-405	2. superiore a 48%	67.426,40	65.432,80	64.941,52
	04.04-407	b. superiore a 36%	124.386,40	122.392,80	121.901,52
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 % . . .	60.263,68	57.785,92	60.861,76

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Dall'1-2-1974 al 15-2-1974	Dal 16-2-1974 al 28-2-1974
04 04 (*segue*)		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:			
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	59.402,16	55.130,16	53.706,16
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48% . .	63.994,56 (*o*)	61.075,36 (*o*)	59.765,28 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48%	63.994,56 (*p*)	61.075,36 (*p*)	59.765,28 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*) .	63.994,56 (*q*)	61.075,36 (*q*)	59.765,28 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	63.994,56 (*q*)	61.075,36 (*q*)	59.765,28 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri .	63.994,56	61.075,36	59.765,28
		c. superiore a 72%:			
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	47.995,92	45.810,08	44.827,52
	04.04-860	2. altri . .	120.954,56	118.035,36	116.725,28
		II. non nominati:			
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere .	60.263,68	57.785,92	60.861,76
	04.04-950 04.04-970	b. altri .	120.954,56	118.035,36	116.725,28
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro	9.911,04	9.911,04	9.911,04
	17.02-190	II. altri	9.911,04	9.911,04	9.911,04
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio . . .	9.911,04	9.911,04	9.911,04
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):			
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:			
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	11.306,56	10.772,56	9.170,56

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 28-1-1974 al 31-1-1974	Dall'1-2-1974 al 15-2-1974	Dal 16-2-1974 al 28-2-1974
23.07 (*segue*)	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	14.332,56	13.634,80	11.541,52
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:			
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	13.285,92	12.638,00	10.715,60
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:			
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	10.680,00	10.146,00	8.650,80
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	14.332,56	13.634,80	11.541,52

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.
(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).
(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.
(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.
(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.
(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.272;
C) L. 427,20 dal 28 gennaio 1974 al 31 gennaio 1974; L. zero dal 1º febbraio al 28 febbraio 1974.
(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 427,20 dal 28 gennaio 1974 al 31 gennaio 1974; L. zero dal 1º febbraio al 28 febbraio 1974.
(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 5.340,00) per 100 kg di peso netto.
(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.
(*o*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 37.771,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.
(*p*) Il prelievo è limitato a 73,05 U.C. (pari a L. 52.011,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.
(*q*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 37.771,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(5626)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e di un componente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Napoli, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 28 gennaio 1971, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Napoli, e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 29 gennaio 1971, col quale l'avv. Giuseppe D'Orso è stato nominato commissario liquidatore, e il dott. Roberto Sanseverino è stato nominato componente il comitato di sorveglianza della predetta banca;

Considerato che l'avv. D'Orso si è dimesso dall'incarico e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

1) il dott. Roberto Sanseverino è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Giuseppe D'Orso;

2) il dott. Roberto Pollice è nominato componente il comitato di sorveglianza della predetta banca, in sostituzione del dott. Roberto Sanseverino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Governatore: CARLI

(6980)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di « consigliere » nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio di cui alla tabella *A* annessa al regolamento organico del personale, approvato con decreto interministeriale 1° aprile 1966, e successive modificazioni, il concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere di cui tre posti riservati al personale in servizio presso l'Ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

c) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio ed equipollenti.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo e straordinario presso l'Ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Al concorso possono partecipare gli impiegati in ruolo amministrativo della carriera di concetto che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario di 2ª classe e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A* e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla Direzione generale dell'ENASARCO - Ufficio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - 00154 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio del personale dell'Ente. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Prova di esame

L'esame verterà, per le prove scritte e per quelle orali, sulle materie di cui al seguente programma:

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) ordinamento e compiti dell'ENASARCO.

Art. 5.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi del servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che risultino in servizio presso l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica ed il trattamento economico iniziale della carriera direttiva.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 12.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il presidente: MAROTTA

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA

All'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - Ufficio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a undici posti di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *l*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . .

(7040)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della nona sottocommissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova (tabella XI).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Visto il telegramma n. 511 del 21 marzo 1974, con il quale la prof.ssa Rabaglietti Magda in Galloni, membro della nona sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, ha rinunciato all'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione della predetta professoressa;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Giennaccari Aldo, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Mattei » di Roma, è nominato membro della nona sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione della prof.ssa Rabaglietti Magda in Galloni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1974
Registro n. 46 *Poste, foglio n.* 300

(7024)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 4090 del 22 dicembre 1971 del veterinario provinciale di Mantova con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Mantova;

Visto il proprio decreto n. 273/Sanità del 21 aprile 1974 con cui sono stati ammessi cinquantanove candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 652/Sanità in data 11 dicembre 1973;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 4 giugno 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Signorini Giancarlo . . . . . . punti 86,006
2. Rossetti Gilberto . . . . » 76,476
3. Cerchiari Bruno . . . . » 59,000
4. Rasori Paolo . . . . » 58,750
5. Castagna Luigi . . . . » 57,500
6. Bazzani Domenico . . . . » 57,000
7. Morganti Roberto . . . . » 56,750
8. Benatti Alcide . . . . » 56,500
9. Minelli Francesco . . . . » 56,250
10. Covri Bruno . . . . » 56,000
11. Ferrario Provvido Giuseppe . . . . . » 55,500
12. Tassone Lorenzo . . . . » 55,250
13. Bonacina Cesare . . . . » 55,000
14. Maffezzoli Giorgio . . . . » 54,750
15. Cortellazzi Ernesto . . . . » 54,500
16. Caravita Augusto . . . . » 54,250
17. Belluati Erminio . . . . » 54,000
18. Tononi Franco . . . . » 53,750
19. Baccini Luigi Fortunato . . . . . . » 53,500
20. Falzoni Carlo . . . . » 53,250
21. Cerutti Materno . . . . » 53,000
22. Ferrari Antonio . . . . » 52,500
23. Calcinardi Cesare . . . . » 52,000
24. Prever Bruno . . . . » 51,750
25. Fornasini Manlio . . . . » 51,500
26. Cristiani Giulio . . . . » 51,000
27. Boccetti Marco . . . . » 50,500
28. Fanchini Giuseppe . . . . » 50,000
29. Campesato Vincenzo . . . . » 49,500
30. Fante Adriano . . . . » 49,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del Bollettino ufficiale della regione Lombardia, del Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Mantova, alla prefettura di Mantova, e del comune interessato.

Milano, addì 11 giugno 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 318/Sanità in data 11 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Mantova;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Signorini è dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di veterinario condotto nel comune di Castellucchio (Mantova).

Il sindaco del comune di Castellucchio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Mantova e del comune interessato.

Milano, addì 11 giugno 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6961)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei sottoindicati posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna al 30 novembre 1970:

condotta unica: Baricella;
nona condotta: Bologna;
condotta unica: Pieve di Cento;
prima condotta: S. Benedetto Val di Sambro;
prima condotta: Savigno;

Visti i successivi decreti n. 99 prot. n. 1283 e n. 243 prot. numero 3792 in data 5 marzo 1973 e 9 maggio 1974, con i quali si è provveduto allo stralcio, dal citato bando di concorso, rispettivamente della condotta unica del comune di Baricella e della prima condotta del comune di S. Benedetto Val di Sambro;

Visto il decreto n. 202 prot. n. 306 in data 10 gennaio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 in data 9 febbraio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 176 prot. n. 7439 in data 14 novembre 1973, con il quale si è proceduto alla ammissione agli esami delle candidate in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle candidate risultate idonee formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonchè la legittimità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265, approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Bernardi Aldina	punti	59,983
2. Baldini Virginia	»	58,326
3. Benfenati Maria	»	55,680
4. Bartolini Lucia	»	55,385
5 Carra Anna	»	54,295
6. Pedrazzi Adalgisa	»	53,462
7. Cavicchi Carla	»	42,313

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della regione Emilia-Romagna, all'albo del commissariato di Governo presso la regione Emilia-Romagna e all'albo dei comuni interessati.

Bologna, addì 11 giugno 1974

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero di protocollo e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bologna al 30 novembre 1969 bandito con precedente decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971, e successive modifiche;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascuna candidata nella domanda di ammissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Le sottonotate candidate classificatesi nell'ordine della graduatoria in premessa citata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Bernardi Aldina: Bologna, nona condotta;
2) Baldini Virginia: Savigno, prima condotta;
3) Benfenati Maria: Pieve di Cento, condotta unica.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della regione Emilia-Romagna, all'albo del commissariato di Governo presso la regione Emilia-Romagna e all'albo dei comuni interessati.

Bologna, addì 11 giugno 1974

Il medico provinciale: TANAS

(6505)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1974, n. **28.**

Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il disposto della legge 21 marzo 1973, n. 11 relativo al costituendo consorzio, il termine dell'affidamento precario, di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38, delle linee automobilistiche dell'intero territorio della Regione alle aziende di cui all'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 17, scadrà il 31 dicembre 1974.

Le aziende che dopo l'entrata in vigore della presente legge subentrino nelle precedenti gestioni, proseguono, in via precaria, l'esercizio dei servizi fino alla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 27 giugno 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 *maggio* 1974.

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1974, n. **29**.

Provvidenze per gli anni 1973-74 per l'esercizio delle autolinee ordinarie di interesse regionale. Contributo straordinario a favore dei dipendenti di dette autolinee.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **17** del 20 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle finalità indicate dalla legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973, sono concessi, per gli anni 1973-74, alle imprese private esercenti autoservizi ordinari di competenza regionale e comunale, contributi finanziari sulle spese di gestione dei servizi.

I contributi, da erogarsi entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 9, sono i seguenti:

a) contributo straordinario alle imprese che applicano la normativa ANAC (contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle pubbliche autolinee in concessione) di L. 708 milioni, comprensivo degli oneri riflessi aziendali, e destinato alla corresponsione ai dipendenti di un aumento pari a L. 22.000 mensili, per quattordici mensilità annue al netto dei predetti oneri riflessi aziendali ed al lordo degli oneri fiscali e contributivi afferenti al lavoratore, per il periodo dall'1 agosto 1973 al 31 dicembre 1974;

b) contributo sulle spese di esercizio ritenute ammissibili in relazione alla percorrenza effettuata.

Art. 2.

I contributi saranno erogati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla predetta legge n. 12/1973 e dal regolamento approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 240 del 16 ottobre 1973, in quanto applicabili, nonchè secondo le ulteriori modalità fissate dalla presente legge.

Art. 3.

Restano fermi i casi di esclusione previsti dalla legge numero 12/1973. Sono, pertanto, escluse dai contributi in parola le aziende di proprietà dei comuni, nonchè tutte le imprese private i cui servizi sono in atto gestiti in via precaria, ai sensi delle leggi regionali n. 1/1973 e n. 38/1973, della società S.T.E.F.E.R. e Società romana per le ferrovie del nord.

Art. 4.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, sarà erogato alle imprese e sarà determinato in base all'effettivo servizio prestato da ciascun dipendente durante il periodo dal 1° agosto 1973 al 31 dicembre 1974, risultante da apposite dichiarazioni rese dalle imprese con le domande di contributo e dal controllo dei libri paga e matricola delle imprese medesime.

L'assessorato ai trasporti, effettuati gli accertamenti per i quali si potrà anche avvalere della consulenza delle rappresentanze sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà, se del caso, alla rettifica delle dichiarazione delle imprese. Il contributo, destinato ai lavoratori e maturato per l'anno 1973, sarà erogato alle imprese in unica soluzione. Il contributo destinato ai lavoratori e relativo al 1974, sarà erogato alle imprese in trimestralità posticipate, previ gli adempimenti stabiliti dal precedente comma da assolvere trimestralmente a partire dall'1 aprile 1974.

Le imprese provvederanno alla riscossione dei contibuti liquidati ed al successivo pagamento degli aumenti al personale dipendente e degli oneri riflessi aziendali agli enti interessati fornendo all'assessorato ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti. In caso di mancato pagamento, la Regione provvederà, ove occorra, al recupero del contributo, ferma restando la sospensione della corresponsione del contributo medesimo per i successivi trimestri.

Art. 5.

Ai fini della determinazione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, vanno considerati:

a) i costi chilometrici ritenuti ammissibili dall'assessorato ai trasporti;

b) le percorrenze espresse in autobus/km relative alle corse previste dagli atti concessionali delle sole autolinee ordinarie e stagionali di competenza regionale e comunale nonchè delle corse bis denunciate e delle corse plurime autorizzate sulle linee medesime.

Il contributo relativo all'esercizio di autolinee ordinarie di concessione comunale potrà essere erogato previa dimostrazione da parte delle imprese esercenti della regolarità dei rapporti concessionali per gli anni 1973 e 1974.

Non sono da considerare le percorrenze relative ai giorni di sospensione dei servizi, alle corse fuori linea, all'esercizio delle autolinee di gran turismo e di quelle concesse dallo Stato o da altre Regioni. I prodotti dei termini di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), determinano le spese di esercizio ritenute ammissibili.

Art. 6.

La somma erogabile a ciascuna impresa per i contributi previsti alla lettera *b*) dell'art. 1, non può superare L. 40 per autobus/km per il periodo 1° gennaio-31 luglio 1973 e L. 70 per autobus/km per il periodo 1° agosto 1973-31 dicembre 1974.

All'atto della concessione degli anzidetti contributi la giunta regionale ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, la utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

Art. 7.

I provvedimenti di liquidazione dei contributi sono adottati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti.

Art. 8.

Nel caso in cui la somma stanziata con la presente legge non riuscisse a coprire l'importo totale dei contributi come sopra determinati, si procederà all'erogazione integrale dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, mentre i contributi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo verranno percentualmente adeguati in base alla disponibilità finanziaria residua.

Alla copertura dei fondi eventualmente occorrenti per il pagamento entro il limite massimo previsto dal 1° comma del precedente art. 6 dei contributi riconosciuti ammissibili, non erogati e da liquidare, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 1973, n. 240, nel 1975, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio di competenza di detto anno.

Art. 9.

E' istituito nel bilancio 1974 il cap. 1543 concernente « Contributi delle spese di esercizio sostenute annualmente da imprese private concessionarie di autoservizi ordinari di linea per viaggiatori ».

Art. 10.

Sono stanziate per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge L. 3.138.000.000 da prelevare dal cap. 1963 del bilancio 1974.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 giugno 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 giugno 1974.

(6218)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742230)